**Disciplinare d’oneri**

**per i servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulle strade comunali**

**Stagione Invernale 2024-2025**

**Ditta xxxxxxxx XXXXXXXXX**

**Servizio Sgombero Neve e Trattamento antighiaccio**

**(TIPO)**

**Zona 3** Frazione Castellone (Loc. Pitoscia, Loc. Chiovitti, Loc. Cucciolone, Loc. Colalillo, Loc. Pulsone, Loc. Malatesta, Loc. Ciccagne, Loc. Pallotta, Loc. S. Margherita, case sparse), Loc. Taddeo, Loc. Limpilli, Loc. Pinciere; (Oltre eventuali altre zone che saranno comunicate di volta in volta a secondo delle reali necessità)

**Art. 1) Oggetto del servizio**

Il servizio ha per oggetto:

1. lo sgombero dalla neve e dal ghiaccio delle strade comunali, vicinali, dei marciapiedi e di quelle aree pubbliche che verranno indicate dal Settore Tecnico e dalla Polizia Municipale, a mezzo di attrezzature spartineve idoneamente installate su automezzi muniti obbligatoriamente di catene da neve;
2. il carico (eventuale) della neve/ghiaccio a mezzo di pala meccanica munita di ruote gommate e catene da neve, per evitare di danneggiare la pavimentazione delle strade ed aree interessate dall'intervento;
3. il trasporto della neve, dalle aree di cui al precedente punto
4. alle discariche che saranno stabilite dal Settore Tecnico comunale.

**Art. 2) Operatività**

In caso di nevicate o gelate l'operatore, non appena ricevuta la richiesta da parte del Responsabile del Servizio (ovvero del Coordinatore), garantisce l’intervento entro 60 minuti dalla chiamata, a seconda delle necessità ed in stretta osservanza degli ordini che saranno impartiti.

**Art. 3) Disposizioni di Servizio**

I lavori del presente Disciplinare devono intendersi “URGENTI ED INDIFFERIBILI” e saranno ordinati direttamente dal personale dipendente del Settore Tecnico.

**Art. 4) Prezzi unitari**

Il Comune richiede la reperibilità per l’intero periodo contrattuale.

I compensi forfettari annuali risultano fissi ed invariabili qualsiasi sia l’entità e la durata del Servizio, che dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte per garantire la sicurezza e la transitabilità delle strade per tutto il periodo invernale.

**Art. 5) Sviluppo del Servizio**

Le ordinazioni di lavori seguiranno normalmente il seguente iter:

FASE di PRE-ALLERTA: Ove le condizioni lo consentano, il Settore Tecnico provvederà a preallertare la Ditta nelle 24 ore antecedenti il previsto evento nevoso;

FASE di ALLERTA: I lavori dovranno essere iniziati improrogabilmente entro 1 ore dall’attivazione;

FASE di ESECUZIONE: Prevede anche una attivazione a discrezione dell’operatore.

Tale attivazione presuppone l’effettiva necessità dell’intervento, la comunicazione telefonica ed il conseguente inizio delle attività.

Non appena ricevuta la consegna, l’operatore dovrà organizzare quanto occorre per assicurare la perfetta esecuzione degli interventi e per garantire la transitabilità sulle strade oggetto del contratto in condizioni di sicurezza.

**Art. 6 Polizza di assicurazione**

L’operatore è tenuto a stipulare apposita polizza di assicurazione R.C.T. da stipularsi con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell’esecuzione dei lavori per tutto il periodo contrattuale e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade comunali e loro pertinenze.

La polizza R.C.T. dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade comunali.

Tali polizze dovranno essere presentate all’Ente all’atto della sottoscrizione per accettazione del presente Disciplinare.

L’Ente resterà comunque estraneo ad ogni rapporto intercorrente fra l’operatore e la Compagnia di assicurazione in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l’operatore dalle sue responsabilità nei confronti dell’Ente anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all’esecuzione del servizio.

L’intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno.

**Art. 7) Durata**

Trattandosi di servizio “forfettario”, gli interventi, la disponibilità degli automezzi e tutti gli oneri attinenti, nessuno escluso, dovranno avere inizio a decorrere dalla data della consegna e termineranno il 31/03/2024.

**Art. 8) Pagamenti**

Il pagamento dei servizi eseguiti verrà effettuato, entro 60 giorni dalla data di fatturazione, in una unica rata al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle ore di lavoro svolte anche mediante monitoraggio con apposito software; potranno essere applicate le eventuali penali.

**Art. 9) Definizione delle controversie**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Bojano e l’operatore durante il corso del servizio, che non abbiano trovato una definizione in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno rimesse alla competenza del Foro di Campobasso.

**Art. 10) Responsabilità dell’Operatore**

Sarà obbligo dell’Operatore di adottare, nella esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

**Art. 11) Danni di forza maggiore**

L’Operatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero sulle strade durante il corso dei servizi. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme del Codice Civile.

L’Operatore è tenuto ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni.

**Art. 12) Obblighi diversi dell’Operatore**

Sono a carico dell’Operatore gli oneri seguenti: l’Operatore è tenuto ad assicurare il traffico lungo le strade ed i passaggi pubblici, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei servizi, provvedendo all’uopo con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni utilizzando attrezzature e materiali forniti dall’Ente.

Resta altresì contrattualmente stabilito che è vietato all’Operatore di cedere o subappaltare tutta od in parte la prestazione assunta, senza la preventiva autorizzazione dell’autorità competente.

Gli oneri tutti si intendono compensati nei prezzi contrattuali.

**Art. 13) Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte del contratto:

* il presente Disciplinare d’Oneri;
* elenco descrittivo dei tratti di strada oggetto dell’appalto.

**Art. 14) Ordine da tenersi nell’andamento del Servizio – Programma esecutivo**

Il servizio di effettuazione degli interventi di sgombero neve dovrà essere svolto, di norma, fino al 31 Marzo 2024; gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le modalità specificate nel presente Disciplinare d’Oneri.

L’Operatore è tenuto a sviluppare un efficiente ed efficace servizio di sgombero neve all’interno della zona assegnata.

L’Ente si riserva la facoltà di posticipare l’inizio ed il termine del servizio, senza che l’Operatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso l’Operatore è tenuto ad effettuare il servizio, qualora necessario, anche al di fuori del preventivato periodo invernale.

**Art. 15) Penalità per il servizio di sgombero neve**

Nel caso di impossibilità a contattare l’operatore per oltre 60 minuti, si applicherà una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00), per i successivi periodi di 60 minuti oltre l’ora, si applicherà una penale di € 100,00 (euro cento/00); superate le 2 (due) ore senza possibilità di contattare l’operatore presso i recapiti telefonici comunicati dallo stesso, sarà considerata grave inadempienza.

Il pagamento delle penali non esime l’Operatore dal risarcimento di eventuali maggiori danni. Le suddette penali sono cumulabili. Al fine di consentire le verifiche delle operazioni svolte, l’Operatore dovrà trasmettere tempestivamente all’Ente, non oltre le 48 ore dall’inizio degli interventi, un apposito rendiconto degli interventi effettuati.

Qualora le gravi inadempienze dovessero risultare in numero superiore a 3 (tre), si procederà con la risoluzione in danno del rapporto contrattuale. Le inadempienze gravi dovranno essere contestate con apposito Ordine di Servizio.

**Art. 16) Modalità di esecuzione e prescrizioni generali del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antigelo compensati forfettariamente**

Per regola generale, nell’esecuzione delle attività di sgombero neve e di trattamento antigelo l’Operatore dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, nonché alle prescrizioni che di seguito vengono indicate.

a) MEZZI D’OPERA A DISPOSIZIONE – IDONEITA’ I mezzi da mettere a disposizione dell’Ente per le operazioni di sgombero neve e di trattamento antigelo del piano viabile dovranno essere sempre pronti per l’intervento, con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; inoltre, dovranno essere predisposti per l’immediata apposizione di apposita attrezzatura per lo spargimento di cloruri e graniglia.

L’ubicazione dei mezzi per lo sgombero della neve dovrà essere concordata con l’Ente.

Tutti i mezzi suindicati dovranno essere collegati fra loro e con la sede operativa dell’Operatore mediante apparecchiature di telefonia mobile.

I mezzi dovranno essere della potenza e portata minima richiesta e comunque adeguati al tipo di servizio, rimanendo la facoltà dell’Ente di rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non vengano ritenuti idonei per i tratti di strada oggetto del presente servizio.

I mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l’applicazione di lame, vomeri e spanditori, trainati o applicati su cassone, nonché della relativa omologazione.

I mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando, in particolare, le luci di ingombro ed il lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni parte.

Sui mezzi dovranno essere montate catene a maglia del tipo da montagna.

I mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari, ubicati in modo da ridurre al minimo la zona d’ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l’abbagliamento dei veicoli.

L’Operatore dovrà controllare, prima e durante il corso del servizio, lo stato di usura dei coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli in caso di inadeguatezza; del pari, dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l’Operatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare.

Nell’eventualità che l’Operatore riceva dall’Ente mezzi e/o attrezzature per l’esecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare, dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli stessi (ingrassaggio, lavaggio e riverniciatura delle attrezzature) riconsegnandoli alla fine del servizio in perfetto stato di manutenzione e efficienza.

Tutti i mezzi, inoltre, dovranno essere omologati ed assicurati per l’impiego di macchina operatrice sgombraneve, con polizza estesa nei confronti degli operatori e nei confronti di terzi, come specificato nel paragrafo successivo. I mezzi o le attrezzature di proprietà dell’Ente, che vengano dati in consegna all’Operatore per il servizio di cui al presente Disciplinare, dovranno essere assicurati con polizza speciale “ALL RISKS” in modo da sollevare l’Ente da ogni responsabilità derivante dall’uso di tali mezzi con impiego di personale esterno.

b) NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’Operatore dovrà predisporre un servizio continuo di sorveglianza delle strade, all’interno della zona di competenza, ed avviare autonomamente il servizio di sgombero neve o antigelo in caso di necessità, dandone tempestivo avviso all’Ente.

L’Operatore ha l’obbligo di tenersi sempre aggiornato circa le condizioni climatiche previste all’interno della zona di competenza ed attivare, di conseguenza, le azioni che riterrà più opportune al fine del mantenimento della sicurezza della circolazione.

Il servizio di sgombero neve e trattamento preventivo lungo le strade, oggetto del presente Disciplinare, dovrà essere garantito 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano, per garantire in ogni momento la continuità della circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

Il servizio verrà eseguito avendo cura di non arrecare danni alla strada, alle sue pertinenze e alle proprietà private. In particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la neve dovrà essere spazzata per una larghezza pari a quella massima consentita dalla carreggiata stradale.

Durante il servizio, a bordo dei mezzi dovranno esserci operatori muniti di patente idonea per l’utilizzo degli stessi.

L’Operatore ha l’obbligo di assicurare, durante le nevicate di media/lunga durata, la sostituzione degli autisti. Di norma le “passate” dovranno avvenire a lama abbassata quando il manto nevoso abbia raggiunto lo spessore minimo di 5 cm. e nel modo più idoneo per garantire il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti, sempre in condizioni di sicurezza.

Nel caso di nevicate con scarsa precipitazione, meno di 5 cm, il manto nevoso dovrà essere attaccato con quantità di cloruri, puri e/o miscelati con inerti, sufficienti a rendere agevole il transito e a sciogliere, nel più breve tempo possibile, lo strato di neve depositatosi sul piano viabile; se ritenuto necessario si dovrà procedere all’utilizzo delle lame anche con strati nevosi inferiori ai 5 cm.

Qualora si vengano a formare croste di ghiaccio o di neve compressa a causa di imperfezioni della sagoma stradale, tali croste verranno trattate con lo spargimento di inerti miscelati a cloruri di Sodio o di Calcio a seconda della temperatura. I servizi saranno sospesi solo ed esclusivamente quando le condizioni di transitabilità risulteranno normali; di massima ciò avverrà quando il piano viabile sia ricondotto “al nero”.

Il servizio dovrà essere prolungato per favorire la sicurezza della circolazione prevedendo:

* allargamenti della carreggiata;
* allargamenti in corrispondenza degli incroci stradali tradizionali, delle rotatorie e delle opere d’arte (ponti);
* riduzione dei cumuli di neve sul margine, che impediscano le condizioni di visibilità minime.

L’Ente sviluppa un proprio sistema di sorveglianza delle condizioni climatico-ambientali, sulla rete stradale, finalizzato al controllo degli adempimenti previsti nel presente Disciplinare d’Oneri.

**Art. 17) Mezzi meccanici da impiegarsi per l’intervento**

L'Operatore deve comunicare l'elenco completo dei mezzi di cui si avvarrà nell'espletamento del servizio e di cui possiede la disponibilità a titolo personale di godimento (locazione, leasing, comodato, ecc.).

Qualora detta disponibilità non sussista al momento dell'offerta, l’Operatore dovrà allegare all'offerta una dichiarazione di impegno ad avere la detenzione dei mezzi d'opera al momento dell'incarico, termine stabilito per la decorrenza degli effetti contrattuali.

L’Operatore è tenuto ad indicare all’Ente i seguenti recapiti, che dovranno essere costantemente funzionanti durante tutto il servizio invernale:

1. recapito telefonico aziendale con segreteria telefonica;
2. recapito email e/o fax aziendale;
3. recapito telefonico cellulare e nominativo di altri responsabili.

L’Operatore dovrà garantire in ogni orario la reperibilità ad uno dei recapiti sopra indicati. Durante l’esecuzione del servizio di sgombero neve dovranno essere tutte le attrezzature; in caso di precipitazioni nevose limitate ad una parte dell’area oggetto del servizio, l’Operatore potrà non utilizzare la totalità dei mezzi, previo benestare dell’Ente, garantendo comunque la regolar esecuzione della prestazione.

Qualora, ad insindacabile giudizio dell’Ente o del personale tecnico reperibile, venga richiesto l’utilizzo della totalità dei mezzi previsti nel presente Disciplinare d’Oneri anche durante limitate precipitazioni, al fine di accelerare la pulizia del piano viabile stradale, l’Operatore è obbligato a dar luogo a quanto richiesto.

Il mancato o ritardato utilizzo di uno o più mezzi comporterà l’applicazione della penale prevista all’articolo 15.

**Art. 18) – Dispositivi di localizzazione satellitare GPS**

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi impiegati nel servizio di trattamento preventivo e sgombero neve, l’Ente disporrà il montaggio tramite fornitura di specifica apparecchiatura elettronica di un sistema satellitare “GPS” per la localizzazione dei veicoli che dovrà essere montata sui mezzi messi a disposizione per il servizio invernale di sgombero neve.

In tal caso, l’Operatore sarà obbligato ad accettare l’installazione di dette apparecchiature ed a verificarne il funzionamento, segnalando immediatamente all’Ente eventuali anomalie di funzionamento.

Per esigenze di continuità del sistema operativo di gestione, il dispositivo di localizzazione dovrà essere mantenuto funzionante, con continuità, durante tutto il periodo invernale.

L’Ente si impegnerà a non effettuare rilevazioni di movimento dei veicoli durante i periodi esclusi dall’operatività riferita ai servizi di trattamento antigelo e sgombero neve.

In tali periodi, dovranno essere assicurati i collegamenti necessari al solo fine del mantenimento funzionale delle banche dati del sistema operativo di controllo (es. la trasmissione quotidiana di una posizione georeferenziata del veicolo).

Durante i periodi di svolgimento del servizio di trattamento antighiaccio e sgombero neve, il sistema GPS rileverà la posizione e le attività dei veicoli operativi impegnati negli interventi lungo le strade comunali.

I dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con apposito software gestionale, saranno trattati, per fornire e visualizzare su schermo, i rapporti di sintesi dei movimenti dei singoli veicoli operativi, con riferimento: alle ore di lavoro, ai chilometri percorsi, alle zone servite ed eventualmente al funzionamento delle attrezzature in monitoraggio.

Resta a carico dell’Ente l’onere per la fornitura e montaggio dei dispositivi necessari alla gestione del sistema.

Alla conclusione del servizio oggetto di affidamento, i dispositivi suddetti saranno smontati e riconsegnati all’Ente a cura e spese dell’Operatore, intendendosi compensati detti costi nei compensi relativi ad ogni singolo mezzo.

L’Operatore resta l’unico responsabile per ogni eventuale danno arrecato ai suddetti dispositivi durante l’utilizzo, con il conseguente obbligo di risarcimento all’Ente.

La mancata accettazione di quanto sopra comporterà l’immediata risoluzione del contratto.

Bojano, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VISTO PER ACCETTAZIONE**

L’Operatore ………………………………….. **Il Responsabile del Servizio** ………………………………………….